

DISCIPLINARE DI GARA

Denominazione Ufficiale: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)

Sede Legale: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 Roma

Sede Operativa: c/o EBC S.r.l., Lungotevere Prati n. 17, 00193 Roma

Telefono: +39.06.64760424

Fax: +39.06.64760424

Indirizzo di posta elettronica: info@consorziocaie.it

PEC: consorziocaie@arubapec.it

Profilo di Committente: www.consorziocaie.it

Sistema per la trasmissione telematica delle offerte: caie.traspare.com

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Pier Francesco Del Conte

Determina a Contrarre: Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Italiane Energia del 21/10/2024;

Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante (AUSA): 0000228343

Codice Identificativo gara (C.I.G.): B6C420CC83

Procedura pubblica ristretta, segnatamente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'Art. 76 comma 4 lettera c) del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 per un Accordo Quadro afferente l'erogazione di carte carburanti a costo zero per gli utenti fino ad un massimo di n° 4 Società fornitrici aventi almeno n° 1 punto vendita nelle rispettive tratte autostradali oggetto di gara, come da capitoli tecnici allegati al disciplinare di gara, per un ammontare totale presunto annuo complessivo (benzina, gasolio, GPL) fino ad un massimo di 350.000 Litri +/- 20%, base d'asta due euro al litro, sul territorio nazionale, franco distributore punto vendita, per la durata di due (2) anni dal 01/01/2026 al 31/12/2027. Il Consorzio, se aderisce all'accordo quadro, stipulerà un proprio contratto di fornitura con l'appaltatore della durata di due (2) anni.

La suddetta gara è stata disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Italiane Energia del giorno 21 ottobre 2024.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): B6C420CC83

Art. 1 (Premessa e Definizioni)

Eventuali materie o fattispecie non disciplinate dal presente Disciplinare saranno governate dai principi e dalle norme contenute nel decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 ed eventuali modifiche successive nonché dai rinvii e richiami operati dallo stesso decreto legislativo.

Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l'appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto da stipularsi con l'Affidatario. In caso di lacune o conflitti tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare e le norme previste dal decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 o comunque nell'eventualità di dubbi interpretativi, si dovrà fare riferimento esclusivamente al decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 e sue eventuali modifiche successive nonché ai rinvii ed ai richiami operati dallo stesso decreto legislativo.

Nel presente Disciplinare sarà usata la terminologia di seguito specificata:

“Accordo Quadro”: si intende l'accordo tra l'Aggiudicatario ed il CAIE che sarà di riferimento per i contratti tra l'Aggiudicatario ed i Consorziati dello stesso CAIE;

“Affidatario”, “Aggiudicatario”, “Appaltatore”: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidata la Fornitura, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;

“Lettera di Invito”: con questa definizione si intende il vero e proprio bando di gara nelle procedure aperte, ovvero si intende, nelle procedure ristrette, quale la presente, negoziata senza previa pubblicazione del bando, la lettera di invito, vale a dire il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'offerta e delle condizioni dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 76 comma 4 lettera c) del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, (d'ora in poi solo “Decreto” o “Codice”);

“Capitolato Tecnico”: il documento, Allegato *sub* 5 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche della Fornitura da acquisirsi in capo ai soggetti aderenti all'Accordo Quadro e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti, salvo modifiche da concordare fra le parti;

“Capitolato Speciale d’Appalto”: il documento, Allegato *sub* 7 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisati i termini contrattuali dei singoli rapporti tra aggiudicatario fornitore e Consorziato aderente all’Accordo Quadro.

“Codice”: si intende il decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 e sue eventuali modifiche successive;

“Consorziato” si intende il singolo socio consorziato del Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) potenzialmente interessato ad aderire all’Accordo Quadro che dovesse essere stipulato in esito alla gara per la Fornitura in esame;

“Contratto”: si intende il contratto tra gli Aggiudicatari ed i Consorziati del CAIE, dopo la stipula dell’accordo quadro tra CAIE medesimo e gli Aggiudicatari della gara;

“Decreto”: si intende sempre il decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 ed eventuali modifiche successive;

“Disciplinare”: il presente Disciplinare, volto ad integrare il Bando di Gara ed a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali;

“FVOE”: Fascicolo Virtuale Operatore Economico; ovvero altra modalità di raccolta dati concernenti gli Operatori Economici indicata dall’ANAC o da altra Autorità competente ed in vigore al momento della procedura di gara;

“Filiera delle imprese”: i subappalti come definiti dal Codice, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Contratto;

“Operatore Economico” o **“Operatore”** o **“Offerente”** o **“Concorrente”**: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore mono-soggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione;

“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere economico che l’operatore sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;

“Stazione Appaltante” o **“Amministrazione Aggiudicatrice”** o **“Gestore del Sistema”** o **“CAIE”**:

il Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE);

“**Gestore del sistema**”: il gestore del Sistema telematico mediante il quale la Stazione Appaltante gestisce telematicamente la gara, Traspare.

Art. 1.1 (Il Sistema, vale a dire la piattaforma informatica del Gestore del Sistema)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica del Gestore del Sistema con le modalità di cui all'Allegato *sub* 8, tramite invio dei documenti in formato pdf, a mezzo pec, conformemente alle disposizioni del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato *sub* 8 e che saranno eventualmente rese pubbliche anche successivamente mediante avvisi sul sito del Gestore del Sistema;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione di cui si avvale il CAIE ed amministrato dal Gestore del Sistema, conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Gestore del Sistema Traspare specificando le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

Art. 1.2 (Gestore del sistema)

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante è il CAIE, lo stesso Consorzio si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Le Offerte dei concorrenti per partecipare la presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Art. 1.3 (Registrazione)

Per poter presentare offerta tramite il Sistema del Gestore è necessario procedere alla registrazione presso lo stesso Gestore (la "Registrazione").

Nel caso di partecipazione alla procedura di operatori in forma associata, la registrazione e l'utilizzo del Sistema sarà in capo alla mandataria. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione ed impegnare l'operatore economico medesimo.

L'Account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il titolare dell'Account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'Account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'Account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'Account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Bando di gara o della Lettera di invito, a seconda della natura della gara, e del presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Art. 1.4 (Comunicazioni)

Anche ai sensi del Codice, l'Operatore Economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nelle apposite sezioni del Sistema ad esso riservate.

L'Operatore Economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della registrazione.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal Concorrente.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari. In caso di subappalto, sempre che sia stato ammesso per iscritto dal Consorziato aderente all'Accordo Quadro, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)

1. Oggetto del presente Appalto è la stipula di un accordo quadro di fornitura di cinquanta (50) +/- 20% carte carburanti per autotrazione, lubrificanti, prodotti petroliferi e servizi affini, per un ammontare totale annuo fino a 350.000 Litri +/- 20%, base d'asta due euro per litro, sul territorio nazionale, dal 1/01/2026 al 31/12/2027. Dette carte carburanti saranno fornite, a costo zero, dagli Aggiudicatari ai Consorziati del CAIE che stipuleranno con essi i contratti di fornitura
2. Le caratteristiche tecniche della Fornitura e dei servizi associati sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, allegati al presente Disciplinare.
3. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Accordo Quadro, con cui verrà regolamentato l'affidamento della Fornitura oggetto dell'Appalto, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Aggiudicazione definitiva. Il Consorzio interessato avrà facoltà di aderire all'accordo quadro entro due (2) giorni lavorativi dalla stipula dell'accordo quadro.
4. Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra i profili programmati ed i profili consuntivati.
5. L'Accordo Quadro andrà sottoscritto entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Aggiudicazione definitiva al Concorrente e durante il periodo di efficacia, l'Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 23 marzo 2023 e/o sue eventuali modifiche successive e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo.
6. Le comunicazioni, le trasmissioni nonché le ricezioni della documentazione di gara avvengono solo per modalità elettronica tramite il Sistema del Gestore, salvo quanto compete specificamente alla Stazione Appaltante per disposizioni del Decreto e dei documenti di gara.

Art. 3 (Importi a base di gara)

1. Il valore complessivo della Fornitura e dei servizi connessi è presuntivamente stimato in ragione in € 700.000. Si segnala doverosamente che al prezzo base andranno aggiunti gli importi dovuti, allo stato non prevedibili, delle accise e dell'IVA nonché gli oneri di trasporto che non sono comprimibili e sono inderogabili perché previsti dalla legge. Ciò implica che l'importo lordo del prezzo base di gara si accrescerà automaticamente in conseguenza di tali oneri.

2. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della Fornitura quantitativamente prevista nel presente Disciplinare e descritta nel Capitolato Tecnico Allegato *sub* 5 al presente Disciplinare, e nello Schema di Accordo Quadro Allegato *sub* 4 al presente Disciplinare, ed al precedente Art. 2 del presente Disciplinare di Gara.

3. La fornitura di carte carburante verrà aggiudicata alle prime quattro (4) Compagnie classificate che avranno offerto il prezzo medio ponderato per litro (benzina SP, gasolio auto, GPL auto) più basso. Detto prezzo sarà calcolato sulla base del prezzo delle Compagnie (v. Staffetta Quotidiana, Tabella 2 - Prezzi per Compagnia) e comunque non superiore a due euro per litro, detratto lo sconto offerto (distinto per modalità di rifornimento “self service” e “servito”), moltiplicato per le quantità in gara (v. Allegato *sub* 6 al presente Disciplinare di gara – Schema di offerta economica).

4. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, a pena di esclusione. Né sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o comunque irregolari.

5. Il prezzo offerto si intende riferito alla Fornitura complessivamente intesa, comprensiva di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico. Non saranno ammesse né successive richieste, a qualunque titolo, di maggiorazioni, indennizzi, rimborsi che non siano state incluse nel prezzo offerto in sede di gara.

Art. 4 (Durata dell'Accordo Quadro)

1. L'Accordo Quadro avrà una durata di ventiquattro (24) mesi, naturali e consecutivi, con decorrenza dall'inizio della fornitura.

2. La Fornitura ed i servizi associati dovranno pertanto essere erogati per una durata di ventiquattro (24) mesi dal 01/01/2026 al 31/12/2027.

3. Durante il periodo contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico, allo Schema di Accordo Quadro, al Capitolato Speciale d'Appalto ed al successivo contratto con il Consorziato.

Art. 5 Operatori Economici.

1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

I concorrenti dovranno applicare ai loro impiegati e/o operati il CCNL Energia e petrolio o altro equivalente e ciò alla stregua dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 che reca disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE ovvero il fascicolo in vigore al tempo della gara) il quale provvederà ad aggiornare tempestivamente lo stesso fascicolo con certificazioni valide ed efficaci.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3. Altre cause di esclusione

3.1. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3.2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare anche in forma

individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.

3.3 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dalla normativa applicabile.

3.4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui allo stesso D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

3.5. Gli Operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'Operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

3.6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.

3.7. I Consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute dal Codice.

3.8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3.9. In fase di gara ed in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

3.10. I Concorrenti composti da più entità, quali raggruppamenti e/o Consorzi, concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

3.11. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

3.12. Sono ammesse le modifiche soggettive eventualmente previste dal Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

3.13. I costituendi Raggruppamenti Temporanei d'Impresa dovranno produrre l'atto costitutivo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

Art. 6 (Criteri di selezione)

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

2.1 I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti all'articolo 100 del Codice e nei commi seguenti.

Con la presentazione dell'Offerta, il Concorrente si impegna al rispetto ed accetta tutte le clausole del presente Disciplinare e dei suoi allegati nonché si obbliga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 commi 1 e 2 del Codice ad osservare il relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alle imprese che svolgono l'attività di cui alla Fornitura.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE o altro eventualmente in vigore al tempo della procedura di gara).

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'Operatore si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto ed in caso di assunzione di nuova manodopera in corso di esecuzione della Fornitura di una quota di occupazione giovanile e femminile non inferiore al 10% della propria forza lavoro supplementare.

I requisiti sono:

- a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- b) adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) adeguate capacità tecniche e professionali.

2.2. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 2.1, lettera a), i Concorrenti, se cittadini o entità di nazionalità italiana o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino o entità di nazionalità di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere

iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui alla legge applicabile.

2.3. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 2.1, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere:

- I. un **fatturato globale di impresa medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data del Bando o di invio della Lettera di Invito, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo della Fornitura;
- II. un **fatturato specifico medio annuo** relativo a Forniture e servizi associati analoghi a quelli oggetto di affidamento e riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data del Bando o di invio della Lettera di Invito, non inferiore al valore complessivo della Fornitura;

Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II, si precisa che la richiesta di un fatturato globale e un fatturato specifico annuo è determinata, pur in un contesto che tuteli la massima partecipazione alla gara, dalla necessità di rilevare la solidità economico/finanziaria del Concorrente, anche con riferimento allo specifico oggetto della procedura di gara.

2.4. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera c), i Concorrenti dovranno:

- I. presentare un elenco relativo alle principali forniture e servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data del Bando o di invio della Lettera di Invito. Il servizio con indicazione dei relativi importi, date e destinatari pubblici o privati;
 - II. possedere apposita certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 9001:2008, ovvero, alternativamente, le certificazioni UNI CEI 11352 e/o ISO 45001, ISO 14001, ISO 26001
- il requisito di cui al precedente punto I dovrà essere posseduto da ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario;

- il requisito di cui al precedente punto II dovrà essere posseduto da almeno un Operatore costituente il raggruppamento o il consorzio. Resta inteso che l'attività oggetto della certificazione potrà esser svolta unicamente da Operatori in possesso della certificazione stessa. Nel caso di consorzi troverà applicazione quanto disposto dal Codice.

2.5. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante le dichiarazioni di cui alla Domanda di Partecipazione (All. *sub* 1) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, e mediante il DGUE (All. *sub* 2).

2.6. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo Art. 17, comma 8.

2.7. L'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.

2.8. Ai sensi del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti ed alle condizioni previsti dal predetto Codice.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal presente articolo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al presente articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

2.9 Gli Aggiudicatari dovranno fornire ai beneficiari della Fornitura, vale a dire ai Consorziati del CAIE, numero 50 +/-20% carte carburanti, senza addebito di alcun costo, nelle proporzioni di cui alla scheda allegata *sub* 5 – Capitolato Tecnico.

2.10 I Concorrenti dovranno avere almeno numero un (1) punto vendita di distribuzione carburanti sulle tratte di competenza dei beneficiari della Fornitura e/o sui relativi raccordi (*cfr.* Allegato *sub* 5 Capitolato tecnico):

- i tratti autostradali gestiti dalle Concessioni Autostradali Venete (CAV) sono i seguenti:
 - Autostrada A4 dalla progr. km 363+724 a progr. km 406+976
 - A57 Tangenziale di Mestre dalla progr. km 0+000 alla progr. km 16+161
 - Raccordi (ancorché non gestiti dalla CAV) per le predette due tratte autostradali
 - Raccordo per l'Aeroporto M. Polo dalla progr. km 0+000 alla progr. km 6+520

Art. 7 (Disciplina del soccorso istruttorio)

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'Operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione della Fornitura.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al Concorrente un termine di sette (7) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette (7) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 8 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 10° e 11° del presente articolo.

2. La cauzione, ai sensi del predetto art. 106 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita: in contanti, a titolo di pegno in favore della stazione appaltante, con versamento sul conto corrente intestato al CAIE presso banca GENERALI, IBAN IT15N0307501603CC8000818251, indicando nella causale il codice identificativo di gara: C.I.G. B6C420CC83

3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. Il denaro depositato sarà restituito, ai sensi dell'art. 106 comma 10 del Codice.

5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le

rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice ed in particolare:

- a) avere quale beneficiario il CAIE;
- b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile;
- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del Codice civile;
- e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f) avere validità non inferiore alla data di scadenza fissata per il termine di aggiudicazione della gara;
- g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 10 (dieci) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- i) recare la sottoscrizione del garante.

8. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

10. Per usufruire del beneficio delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice, l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e certificazioni e i documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegando copia della certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al citato articolo, con la specifica indicazione della certificazione di qualità posseduta).

11. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei relativi requisiti. In caso di Consorzi, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

12. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 10 del Codice. Verso gli Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro sempreché beninteso sia stata consegnata la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

13. Sarà comunque obbligo degli Aggiudicatari rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma e da questo Disciplinare entro quindici giorni dall'Aggiudicazione definitiva.

La garanzia provvisoria dovrà altresì prevedere l'obbligo di corresponsione dell'indennizzo nell'eventualità di mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'Aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto leg.vo del 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

14. Peraltro, si prevede la possibilità per gli Aggiudicatari di chiedere eventualmente al Consorziato aderente e che stipuli il contratto di fornitura, la consegna di una fidejussione bancaria a garanzia dei propri impegni contrattuali di pagamento del corrispettivo dovuto in base alla Fornitura.

Art. 9 (Contribuzione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e ricorso al FVOE)

1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC. ai sensi di legge e regolamenti applicabili al tempo della procedura
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le modalità previste nelle istruzioni dell'Ente.
4. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
6. Ciascun Concorrente, al fine di consentire la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante, dovrà attenersi a quanto previsto dal Codice, da eventuali regolamenti ed istruzioni Anac applicabili presentando alla stessa Anac i necessari documenti e/o le informazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura.

Art. 10 (Avvalimento dei requisiti)

Nel caso di avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.
2. In caso di Subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 119 del Codice e lo stesso può essere autorizzato solo previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante nell'Accordo Quadro e/o dai Consorziati nel Contratto.

Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte)

1. I documenti di offerta dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema.
2. Nei casi in cui il presente disciplinare richieda l'apposizione di una sottoscrizione su un documento, la stessa dovrà avvenire con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
3. L'Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 11 del giorno 28 maggio 2025**. Il Sistema non accetta offerte presentate oltre la scadenza indicata.
4. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite dal Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli Operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso il Sistema.

5. L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

Si raccomanda di inserire gli allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

6. La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema.

Il Sistema utilizzato dal CAIE adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'Offerta e dei documenti che la

compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'Offerta medesima.

La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità, del Gestore del Sistema e della stazione appaltante e ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Concorrente esonera il Gestore del Sistema e il CAIE da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

7. Si precisa che:

- l'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il Concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'Offerta, chi ha presentato un'Offerta potrà ritirarla; un'Offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle Offerte.

8. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

9. Il Concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'Offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli Operatori economici riuniti o consorziati.

10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (ad es., DGUE, Dichiarazione sostitutiva del concorrente, Offerta Economica, ecc..) devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'Impresa.

In tutti i casi in cui la documentazione sia sottoscritta non dal legale rappresentante ma da altro soggetto munito del potere di impegnare l'Impresa, dovrà essere prodotta copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

11. La Domanda di partecipazione (All. 1), le eventuali Dichiarazioni di Avvalimento (All. 3) nonché il DGUE (All. 2), dovranno essere redatte, preferibilmente, mediante i modelli allegati al presente Disciplinare di Gara.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore economico, le suddette dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti modelli.

12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

13. In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli del Codice.

14. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si rinvia alla norma sul Soccorso Istruttorio.

15. Con la presentazione dell'Offerta, i Concorrenti prestano anche senza necessità di esplicitarlo, poiché l'Offerta, con l'accettazione della documentazione di gara e degli impegni da essa derivanti ne è conferma, il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal Codice (art. 35 comma 35 bis del Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024).

Art. 13. Contenuto della documentazione amministrativa ed economica

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Documentazione amministrativa dovrà contenere i documenti le dichiarazioni di seguito indicate:

a) Domanda di partecipazione (All. 1): la domanda deve essere redatta in bollo e presentata sulla base del modello allegato al presente Disciplinare “Domanda di partecipazione” (All. 1), mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente. Nella Domanda di partecipazione del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il Concorrente attesta, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nel modello allegato, Domanda di partecipazione (All. 1), al presente Disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, ai sensi del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Modalità di pagamento del bollo

La Domanda di partecipazione del concorrente dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria;

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprendensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti: o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza). o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui all'art. 96 comma 14 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del d. P. R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della Domanda di partecipazione dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta.

Detta dichiarazione è già contenuta nel form di Domanda di partecipazione (All. 1) allegato al presente Disciplinare.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 94 e 95 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella Domanda di partecipazione, da predisporli

preferibilmente secondo il modello dell'allegata Domanda di partecipazione (All. 1), i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

La Domanda di partecipazione dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 94, 95, 96, 97 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.

La Domanda di partecipazione (All. 1) dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato al presente Disciplinare di Gara.

b) Il DGUE (All. 2) dovrà essere redatto in modalità esclusivamente elettronica in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento, integrato sulla base delle Linee Guida del 30 giugno 2023 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota avente a oggetto "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere inserito nella "Documentazione Amministrativa", esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la Domanda di partecipazione e il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nei form allegati al presente Disciplinare di Gara.

La Domanda di partecipazione e il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella “Documentazione Amministrativa” anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

c) Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all’interno della “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la Domanda di partecipazione dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

d) in caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

I. una dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali quivi previsti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

II. una dichiarazione sostitutiva, con la quale l’ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

III. dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

IV. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.

V. il DGUE dell’impresa ausiliaria;

VI. il PASSOE o analogo requisito Anac per l’accesso al FVOE relativo all’impresa ausiliaria;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti I, II e III potranno essere rese mediante l’utilizzo della Domanda di partecipazione (All. 1) allegata al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia conforme all'originale della fonte dei poteri.

e) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:

I. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:

- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare sempre che vi sia la previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante o dei Consorziati;
- indichi una terna di nominativi di subappaltatori;
- dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori indicati. Dette dichiarazioni sono già contenute nella Domanda di partecipazione (All. 1);

II. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione, secondo quanto previsto nella Domanda di partecipazione (All. 1) allegato al presente Disciplinare.

III. Il DGUE delle imprese subappaltatrici, ai sensi del Codice e del presente Disciplinare dovrà essere prodotto, nella "Documentazione Amministrativa", in formato elettronico.

Le dichiarazioni sostitutive e i DGUE, prodotti, nella "Documentazione Amministrativa", in formato elettronico, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

f) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 del Codice; **g)** per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.106, comma 8 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

g) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

h) PASSOE o analogo requisito richiesto dall'ANAC per l'accesso al FVOE, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema FVOE, l'Amministrazione Concedente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per la consegna dei documenti necessari a mezzo posta elettronica.

I documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento all'Offerta Economica, a pena di esclusione.

B. OFFERTA ECONOMICA

i) Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica compilata secondo il modello allegato al presente Disciplinare (All. 6) secondo la procedura e le modalità che seguono:

- in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:

- I) scaricata e salvata sul proprio PC;
- II) sottoscritta digitalmente.

j) L' "Offerta economica" (All. *sub* 6 al presente Disciplinare) deve conformarsi a quanto previsto dall'Art. 15 e contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il prezzo medio ponderato per litro (benzina SP, gasolio auto, GPL auto) più basso. Detto prezzo sarà calcolato sulla base del prezzo delle Compagnie (v. Staffetta Quotidiana, Tabella 2 - Prezzi per Compagnia), e comunque non superiore a due euro per litro, detratto lo sconto offerto (distinto per modalità di rifornimento "self service" e "servito"), moltiplicato per le quantità in gara (v. Allegato *sub* 6 al presente Disciplinare di gara – Schema di offerta economica).

- **i Costi aziendali dell'operatore**, espressi in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, concernenti l'adempimento dell'operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la somministrazione di gas metano.

In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente.

È da intendersi esclusa l'IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.

In nessun caso, eventuali costi potranno essere riconosciuti successivamente all'aggiudicazione se non siano stati inclusi nell'offerta economica.

- Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.
- Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.
- L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
- Le offerte presentate si intendono irrevocabili ed immediatamente vincolanti per i concorrenti.
- La Stazione appaltante può sempre decidere di non affidare la Fornitura in caso di Offerte ritenute incongrue e/o comunque non convenienti.

Art. 14 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi)

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti dal Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e il DGUE di cui ai precedenti articoli 12 e 13 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio;

- nella Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espreso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, ed a conformarsi alla disciplina del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di Domanda di partecipazione del Concorrente, allegato sub 1 al presente Disciplinare;

- nella “Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti all’eventuale consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti della Fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di Domanda di partecipazione del Concorrente, allegato sub 1 al presente Disciplinare.

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “ Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella Domanda di partecipazione del Concorrente di cui all’allegato sub 1 del presente Disciplinare.

3. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;

- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e il DGUE di dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Documentazione amministrativa anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittente, ferma la dichiarazione dell'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

4. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittente, in corso di validità.

5. "Offerta Economica":

- in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;

- in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;

- in caso di consorzi, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

Art. 15 (Modalità di valutazione delle Offerte e declinazione del prezzo offerto nel corso della Fornitura).

La fornitura di carte carburante verrà aggiudicata alle prime quattro (4) Compagnie classificate che avranno offerto il prezzo medio ponderato per litro (benzina SP, gasolio auto, GPL auto) più basso. Detto prezzo sarà calcolato sulla base del prezzo delle Compagnie (v. Staffetta Quotidiana, Tabella 2 - Prezzi per Compagnia), comunque non superiore a due euro al litro, detratto lo sconto offerto (distinto per modalità di rifornimento “self service” e “servito”), moltiplicato per le quantità in gara (v. Allegato *sub* 6 al presente Disciplinare di gara – Schema di offerta economica).

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente.

Nessuna maggiorazione, indennizzo, e/o rimborso sarà riconosciuto per qualunque ragione e/o titolo che non sia stato incluso nel prezzo.

Sono escluse solo le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell’Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo Quadro.

Art. 16 (Regime declinazione prezzo post aggiudicazione, regole per la gestione della fornitura nel corso della esecuzione del contratto).

Nel corso della fornitura, il prezzo sarà variabile per il 100% della quantità sulla base del prezzo delle Compagnie (v. Staffetta Quotidiana, Tabella 2 - Prezzi per Compagnia), detratto lo sconto offerto (distinto per modalità di rifornimento “self service” e “servito”).

Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra i profili programmati ed i profili consuntivati.

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e s.m.i.

Sono escluse solo le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.

Gli oneri esclusi, ovvero “passanti”, devono essere addebitati in fattura senza alcun ricarico.

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell’Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo Quadro.

Art. 17 (Svolgimento della procedura di gara)

1. Le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione interna designata dalla Stazione appaltante. Il numero e i nomi dei componenti saranno scelti e pubblicati dalla Stazione Appaltante sul proprio sito prima della apertura delle offerte e saranno in ragione di un numero dispari deciso dalla stazione appaltante (uno, tre o cinque) e comunque non oltre cinque.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

2. La procedura di aggiudicazione sarà deliberata il giorno 28 maggio 2025 alle ore 11,30, dalla Commissione che procederà, in seduta pubblica c/o la sede amministrativa del CAIE in Lungotevere Prati 17, Roma, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. Si ricorda che le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque non risulteranno presenti a Sistema;
 - b) apertura dei relativi file contenuti nella “Busta A - Documentazione amministrativa” dei Concorrenti;
 - c) apertura dell’offerta economica di cui alla Busta B.

3. Quindi si provvederà alla:

- a) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivazione eventuale della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 7;
- c) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- e) eventuale proposta di aggiudicazione se vi sarà un'offerta meritevole perché idonea, congrua e conveniente come da sezione in appresso (7).

4. Ai sensi del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

5. Formata la graduatoria provvisoria, il RUP con il supporto della Commissione, ove ne ricorrano le condizioni, darà corso al procedimento di verifica delle eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

6. All'esito del procedimento suddetto, la Commissione redigerà verbale dal quale risulterà la graduatoria dei Concorrenti che abbiano presentato offerte valide.

7. Il verbale sarà consegnato alla Stazione appaltante che valuterà se ricorra alcuna Offerta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ed al riguardo la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in assenza di Offerta conveniente ed idonea.

8. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione del medesimo Codice, effettuerà le opportune verifiche.

Ai fini di cui al precedente comma saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema FVOE o altro in vigore, ovvero per via di posta elettronica, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:

- a) con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6°, comma 2.3, n. I, copia dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l'indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico - voce "Ricavi da vendite e prestazioni" e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risultino depositati;
- b) con riferimento al requisito di cui al precedente art. 6, comma 2.3, n. II:

I. in ogni caso, le fatture relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
- quale sia l'ammontare della loro sommatoria.

II. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

III. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e graduata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

- c) con riferimento al requisito di cui al precedente art. 6, comma 2.3, n. II e co. 3:
- I. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;
- II. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e graduata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;
- d) con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6, comma 2.3, n. II e co. 3 copia delle certificazioni richieste o equivalenti o comunque prove relative all'impiego di misure equivalenti.
- e) L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla Stazione Appaltante, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
- f) La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
- g) Ai sensi e nei termini previsti dal Codice, articolo 90, sarà pubblicato e aggiornato sul sito della Stazione Appaltante www.consorziocaie.it il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
- h) Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato sul profilo della stazione appaltante con le modalità del Codice, anche ai sensi dell'art. 90.
- i) Contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione

dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

- j) La partecipazione alla gara da parte dei concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel Capitolato Speciale d'Appalto (All. sub 7 – Capitolato speciale d'Appalto), nel presente Disciplinare, nonché in tutti gli atti di gara in particolare con riguardo alla formulazione dell'offerta.

Art. 18 (Aggiudicazione)

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice, aggiudica l'Appalto secondo i criteri previsti nel predetto articolo. Ne comunica il risultato ai sensi dell'Art. 111 e 112 nei tempi ivi previsti per gli Accordi Quadro.

L'Aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante.

La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti degli Aggiudicatari ai sensi del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, sempre che l'Offerta sia congrua e idonea, al quinto graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al quinto posto nella graduatoria, l'appalto potrà eventualmente aggiudicato, sempre che l'Offerta sia congrua e idonea, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ed i soggetti Aggiudicatari saranno tenuti a presentare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1 comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.

All'atto della stipula dell'Accordo Quadro si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dai soggetti risultati Aggiudicatari.

Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 10 del Codice.

Inoltre, gli Aggiudicatari si impegnano a mantenere la stabilità del personale impiegato per l'intera esecuzione della medesima fornitura salvaguardando la professionalità dello stesso.

Art. 19 (Stipulazione del Contratto)

1. Successivamente all'aggiudicazione, con gli Aggiudicatari verrà stipulato un Accordo Quadro conforme allo schema di Accordo Quadro quivi allegato e, successivamente, gli Aggiudicatari stipuleranno con i singoli consorziati interessati il Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato allegati al presente Disciplinare.

2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto con i singoli Consorziati aderenti, gli Aggiudicatari dovranno presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

3. Il rapporto contrattuale sarà regolato prima ancora che dal Contratto di cui sopra, dall'Accordo Quadro, dal Contratto, dal Bando/Lettera di invito, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.

4. Prima della stipula del Contratto, gli Aggiudicatari saranno tenuti a presentare una garanzia fideiussoria definitiva alla Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'Accordo Quadro nella misura del 2 % dell'importo dell'Accordo Quadro; peraltro, gli Aggiudicatari saranno tenuti altresì a consegnare, ai singoli consorziati che aderiscono all'Accordo Quadro, una garanzia in ragione dell'8% dell'importo di ogni Contratto attuativo.

L'importo della garanzia sarà aumentato nell'eventualità ricorrano le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 117 del Codice e comunque per quanto necessario si avrà riguardo ai criteri ulteriori previsti dallo stesso art. 117 del Codice.

5. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

6. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 117 del Codice.

8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 8 e 106 del Codice e la stazione appaltante potrà aggiudicare l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria. Fatto salvo l'eventuale maggiore danno. Per la Stazione Appaltante e/o i Consorziati.

10. Nel Contratto, gli Aggiudicatari potranno eventualmente chiedere al Consorzio di fornire una garanzia in relazione all'adempimento del pagamento dei corrispettivi dovuti per la Fornitura.

11. Previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, dell'adempimento di ogni impegno assunto con la documentazione di gara, l'Accordo Quadro ed il Contratto attuativo dello

stesso Accordo Quadro, i Concorrenti prendono atto che la stazione appaltante può reinvitare il Contraente uscente alla stregua dell'articolo 17 del ricordato Decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.

Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Aggiudicatario:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati all'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

Art. 21 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») nonché del regolamento europeo n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è il CAIE. Responsabile del trattamento è l'Ing. Pier Francesco Del Conte;

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 22 (Legge regolatrice del rapporto, foro per eventuali controversie e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto contrattuale di cui alla Fornitura e servizi associati sarà regolato dalla Legge Italiana. Eventuali controversie concernenti diritti soggettivi, derivanti dall'interpretazione, e/o esecuzione e/o inadempimento dell'Accordo Quadro e/o del Contratto eventualmente stipulati in seguito

all'Aggiudicazione definitiva, saranno rimesse esclusivamente ed insindacabilmente, al Foro di Roma.

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla Lettera di Invito e dal presente Disciplinare nonché dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.

3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione della Fornitura, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo agli Aggiudicatari.

4. Gli Aggiudicatari dovranno comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque nel corso del Contratto con i Consorziati aderenti, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo agli Aggiudicatari, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 23 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All.1 – Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
 - All.2 – DGUE Documento di Gara Unico Europeo;
 - All.3 – Dichiarazione di Avvalimento dell'Impresa Ausiliaria;
 - All.4 – Schema di Accordo Quadro;
 - All.5 – Capitolato Tecnico;
 - All.6 – Schema di Offerta Economica;
 - All. 7 – Modalità ed Istruzioni del Sistema Telematico (per la trasmissione dei documenti di gara e per la trasmissione di comunicazioni e ricezioni delle comunicazioni/trasmissione dei dati e documenti di gara) della Traspare Gestore del Sistema.
3. La medesima documentazione può essere reperita sul Sistema oltre che sul sito Internet www.consorziocaie.it nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante www.consorziocaie.it e sul Sistema al sito <https://www.traspare.com> Esse dovranno pervenire da parte dei Concorrenti alla Stazione Appaltante, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato 8, mediante area "Messaggi" della RDO all'interno del Sistema (raggiungibile previa registrazione e accesso alla gara online, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 8), entro e non oltre le ore **15:00 del giorno 26 maggio 2025**. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
6. Le informazioni di carattere tecnico relativamente al Sistema possono essere richieste attraverso i recapiti indicati nel Sistema stesso.